

DELIBERAZIONE 11 NOVEMBRE 2021

487/2021/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DAL SEMINARIO ARCIVESCOVILE COSENTINO
NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., IN RELAZIONE ALL'IMPIANTO
FOTOVOLTAICO ASSOCIATO AL POD IT001E76828209**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1180^a *bis* riunione del 11 novembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 novembre 2007, n. 280 e, in particolare, l'Allegato A, recante le "Modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239/04" (di seguito: deliberazione 280/07);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto" (di seguito: Testo Integrato Scambio sul Posto o TISP);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2019, 566/2019/R/eel e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo Integrato della regolazione *output-based* dei servizi di

distribuzione e misura dell'energia elettrica" (di seguito: Testo Integrato Qualità Elettrica o TIQE);

- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME) e l'Allegato C, recante "Testo Integrato delle Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione" (di seguito: TIC);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 19 marzo 2021 (prot. Autorità 12919 del 19 marzo 2021), il Seminario Arcivescovile Cosentino (di seguito: reclamante o Seminario) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) il ritardo nell'evasione della richiesta di modifica (da 3 kW a 100 kW) del valore della potenza disponibile in prelievo nel punto di connessione con codice POD IT001E76828209, e la mancata modifica del regime contrattuale relativo alla remunerazione dell'energia elettrica immessa in rete nel medesimo punto di connessione (da cessione totale a scambio sul posto), in relazione all'impianto fotovoltaico associato al sopracitato POD, nella titolarità del reclamante;
2. con nota del 30 marzo 2021 (prot. 14754), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 19 aprile 2021 (prot. Autorità 17867 del 20 aprile 2021), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. con nota del 28 aprile 2021 (prot. 19139), l'Autorità ha trasmesso al gestore e al reclamante una prima richiesta di informazioni;
5. in data 7 maggio 2021, e-distribuzione ha risposto alla suddetta richiesta di informazioni mediante due distinte comunicazioni: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 20436 del 10 maggio 2021), priva dei relativi allegati, in quanto contenenti alcuni dati sensibili appartenenti a soggetti terzi ed informazioni aziendali riservate, l'altra diretta unicamente all'Autorità (prot. Autorità 20430 del 10 maggio 2019), corredata di detti allegati;

6. in data 14 maggio 2021 (prot. Autorità 21337 del 14 maggio 2021), anche il reclamante ha risposto alla richiesta di informazioni dell’Autorità;
7. con nota del 1 luglio 2021 (prot. 26674), l’Autorità ha trasmesso al gestore una seconda richiesta di informazioni e ha chiesto al reclamante, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della Disciplina, di esprimere il consenso alla proroga di ulteriori due mesi del termine di conclusione del procedimento di trattazione del reclamo;
8. con nota del 5 luglio 2021 (prot. Autorità 26879 del 5 luglio 2021), il Seminario ha acconsentito alla richiesta di proroga;
9. in data 11 luglio 2021 (prott. Autorità 27613 e 27618 del 12 luglio 2021), e-distribuzione ha risposto alla seconda richiesta di informazioni;
10. in data 17 settembre 2021 (prot. Autorità 34782 del 17 settembre 2021), il reclamante ha replicato alla risposta del gestore del 11 luglio 2021;
11. in data 4 ottobre 2021, la Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Disciplina;
12. in data 12 ottobre 2021 (prot. Autorità 37658 del 12 ottobre 2021), il gestore ha controreplicato alla suddetta nota del reclamante del 17 settembre 2021;
13. in data 22 ottobre 2021 (prot. Autorità 39249 del 22 ottobre 2021), il reclamante ha trasmesso un’ulteriore nota.

QUADRO NORMATIVO:

14. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano le seguenti disposizioni:
 - a. l’articolo 1, comma 1, del TIC secondo cui, tra l’altro, il richiedente è il cliente finale ovvero il venditore, per conto di un cliente finale, che richiede l’esecuzione di una prestazione relativa al servizio di connessione alle reti elettriche o l’erogazione delle altre prestazioni specifiche disciplinate nel medesimo TIC;
 - b. l’articolo 80, comma 1, lettera z) del TIQE secondo cui l’“esecuzione di lavori complessi” è la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto di proprietà del distributore, su richiesta del richiedente, in tutti i casi non compresi nella definizione di esecuzione di lavori semplici;
 - a. l’articolo 87, comma 1, del TIQE il quale prevede che il tempo di esecuzione dei lavori complessi è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del distributore della accettazione del preventivo comunicata dal richiedente e la data di completamento del lavoro richiesto;
 - b. la Tabella 13 del TIQE secondo cui il tempo massimo di esecuzione dei lavori complessi è pari a 50 giorni lavorativi;
 - c. la Tabella 16 del TIQE in virtù del quale i rimborsi per clienti finali in bassa tensione diversi dai clienti finali domestici, nel caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori complessi, sono pari a:

- 70 € per esecuzione oltre il tempo standard ma entro un tempo doppio del tempo standard;
- 140 € per esecuzione entro un tempo triplo del tempo standard;
- 210 € per esecuzione oltre un tempo triplo del tempo standard.

QUADRO FATTUALE:

15. Il Seminario è proprietario dell'impianto fotovoltaico, di potenza pari a 96,68 kW, sito in Contrada Tocci, nel Comune di Rende (CS) e connesso al punto di connessione con codice POD IT001E76828209;
16. nel mese di dicembre 2019, il reclamante ha richiesto al gestore, tramite l'allora fornitore di energia elettrica Enel Energia S.p.A. (di seguito: Enel Energia), un aumento del valore della potenza disponibile in prelievo (da 3 kW a 100 kW) nel citato punto di connessione associato al proprio impianto fotovoltaico;
17. pertanto, in data 10 febbraio 2020, Enel Energia ha provveduto a:
 - presentare al gestore la richiesta di modifica del valore della potenza disponibile in prelievo, con un aumento del valore della medesima potenza da 3 kW a 100 kW, come indicato dal reclamante;
 - trasmettere al reclamante l'offerta per la modifica del valore della potenza disponibile in prelievo con costi precalcolati con il relativo preventivo di spesa pari a 145,45 euro, evidenziando, tra l'altro, che *“Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori da parte del Distributore sarà di 50 giorni lavorativi, al netto del tempo necessario per gli eventuali adempimenti che nel caso le saranno comunicati dal distributore. Al tempo di esecuzione deve essere aggiunto il tempo necessario al distributore per ottenere le autorizzazioni da terzi stimato mediamente in 90 giorni.”*;
18. successivamente, il Seminario *“provvedeva a bonificare l'importo indicato nel preventivo nelle tempistiche previste”*;
19. si evidenzia che, nella fattispecie in esame, in base alla regolazione ad essa applicabile (TICA, TIC, TIME e TIQE), la richiesta di modifica del valore della potenza disponibile in prelievo, nel punto di connessione identificato con il codice POD IT001E76828209, richiedeva la sostituzione dell'apparecchiatura di misura dell'energia elettrica, installata nel medesimo punto di connessione, funzionale alla rilevazione dell'energia elettrica prelevata dalla rete e immessa in rete;
20. pertanto, in data 24 febbraio 2020, e-distribuzione ha dato seguito alla richiesta pervenuta da Enel Energia, provvedendo ad eseguire l'intervento di sostituzione dell'apparecchiatura di misura presso il punto di connessione indicato;
21. in data 10 marzo 2020, tramite il portale del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE), il reclamante ha richiesto al GSE la cessazione della convenzione di ritiro dedicato RID020362, a decorrere dalla data del 1 giugno 2020 e, contestualmente, l'attivazione della convenzione di scambio sul posto con codice richiesta SSP00767857, a decorrere dalla medesima data;

22. in data 22 aprile 2020, la suddetta domanda è stata rigettata dal GSE per la mancanza dei verbali di installazione dei due misuratori (contatore di scambio sul posto e contatore di produzione);
23. in data 22 maggio 2020, il reclamante ha richiesto al gestore la modifica del regime contrattuale relativo alla remunerazione dell'energia elettrica immessa nel punto di connessione identificato con il codice POD IT001E76828209, sostituendo il ritiro dedicato con lo scambio sul posto a decorrere dalla data del 1 giugno 2020;
24. in data 5 giugno 2020, e-distribuzione ha informato il Seminario che la richiesta di cambio del regime commerciale, relativa al punto di connessione in questione, doveva essere inviata al venditore con cui aveva siglato il contratto di fornitura per il medesimo punto di connessione;
25. in data 18 giugno 2020, il reclamante ha trasmesso al proprio venditore Omnia Energia S.p.A. (di seguito: Omnia Energia) - subentrato nel frattempo a Enel Energia - la citata richiesta di modifica del regime contrattuale, come segnalato dal gestore;
26. in data 24 luglio 2020, Omnia Energia ha comunicato al reclamante che la richiesta di modifica del regime contrattuale relativo alla remunerazione dell'energia elettrica immessa, inviata al gestore tramite la Società Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A. (di seguito: Società Consorzio per le Risorse Energetiche o utente del dispacciamento), era stata respinta perché non *“compatibile con altre richieste in corso”*;
27. tale richiesta di modifica veniva reiterata dall'utente del dispacciamento, per conto del reclamante, in data 3 e in data 11 agosto 2020, ottenendo il medesimo esito negativo;
28. in data 10 settembre 2020, Omnia Energia ha segnalato al gestore che *“ci risulta impossibile dare corso alla Vs richiesta del 05/06/2020 avente come oggetto ‘richiesta di integrazione documentazione’ in quanto, a seguito numerose segnalazioni (...) è emerso che la pratica modifica potenza/tensione con costi precalcolati richiesta dall'utente alla Società Enel Energia in data 10/02/2020, non risulta ancora ‘chiusa’ sui Vs sistemi informatici (...) si richiede urgente riscontro in merito in quanto il cliente ad oggi non può dare corso ai lavori di installazione dei pannelli fotovoltaici subendo così ingenti danni che ci riserviamo di imputare alla Vs Società”*;
29. in data 12 ottobre 2020, la Società Consorzio per le Risorse Energetiche ha presentato al gestore una nuova richiesta di modifica contrattuale per l'aumento di potenza da 3 kW a 100 kW e la contestuale modifica dell'utilizzo dell'energia elettrica anche per prelievi diversi dai servizi ausiliari di generazione, nonché la richiesta di modifica del regime contrattuale da cessione totale a scambio sul posto (pratica avente codice identificativo ID 270417152);
30. in data 15 ottobre 2020, Omnia Energia, per il tramite dell'utente del dispacciamento, ha provveduto a trasmettere a e-distribuzione l'accettazione, da

- parte del Seminario, dell'offerta relativa alla richiesta di modifica del valore della potenza disponibile in prelievo;
31. in data 18 gennaio 2021, risultando la pratica ancora in lavorazione, il reclamante ha diffidato il gestore ad evadere tale pratica, dando seguito alla modifica del regime contrattuale;
 32. in data 17 febbraio 2021, il gestore, in risposta alla suddetta diffida, ha comunicato al reclamante, tra l'altro, che:
 - *“pur spiacenti per i disagi lamentati, comunichiamo che abbiamo provveduto ad acquisire la vostra richiesta di cambio della destinazione commerciale dell'energia prodotta da cessione totale a scambio sul posto del 22/05/2020 e ad inviare, in data 05/06/2020, la comunicazione [...] con la quale si invitava a richiedere la suddetta modifica anche al venditore in atto al momento di tale richiesta.”;*
 - *“Vi informiamo, altresì, che ci stiamo adoperando per portare a termine tutte le operazioni necessarie per effettuare la modifica richiesta e che abbiamo provveduto a prendere contatti con il Vostro attuale venditore di energia elettrica e siamo in attesa, da parte di quest'ultimo, di ricevere una pec con la quale formalizzi la modifica dell'utilizzo dell'energia in prelievo a seguito del cambio di regime.”;*
 - *“A valle del ricevimento della suddetta pec, provvederemo ad annullare la richiesta di modifica attualmente in lavorazione al fine di consentire l'inserimento, da parte del Vostro venditore, di una nuova richiesta di modifica contrattuale con indicazione del nuovo Settore Industriale/Merceologico e della potenza a Voi necessaria in prelievo.”;*
 33. in data 17 febbraio 2021, e-distribuzione ha trasmesso alla Società Consorzio per le Risorse Energetiche un sollecito, evidenziando che *“al fine di eseguire la modifica di cambio regime da cessione totale a scambio sul posto richiesta dal produttore in oggetto, restiamo in attesa di una comunicazione a mezzo PEC con la quale venga formalizzata la modifica dell'utilizzo dell'energia in prelievo a seguito del suddetto cambio. A valle del ricevimento di tale comunicazione, al fine di consentire l'inserimento di una nuova richiesta del nuovo Settore Industriale/Merceologico e della nuova potenza in prelievo, si provvederà ad annullare la richiesta di modifica, id 270417152, attualmente in lavorazione”;*
 34. in data 23 febbraio 2021, Omnia Energia, per conto del reclamante, ha replicato alla suddetta risposta del gestore, ritenendo di aver già dato seguito a tutte le richieste formulate da e-distribuzione;
 35. in data 10 marzo 2021, il gestore ha sollecitato nuovamente l'invio, da parte dell'utente del dispacciamento, dei documenti per il cambio di regime contrattuale richiesti con la pec del 17 febbraio 2021;
 36. in data 19 aprile 2021, il gestore ha provveduto a reiterare i solleciti del 17 febbraio e 10 marzo 2021, chiedendo in particolare alla Società Consorzio Risorse

Energetiche se avesse verificato *“la presenza dell’istanza di conformità urbanistica dell’immobile che è oggetto della richiesta di prelievo”*.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

37. Il reclamante chiede che il gestore provveda immediatamente ad eseguire la *“modifica di cambio regime da cessione totale a scambio sul posto”*, senza la necessità di ulteriori azioni da parte sua, ritenendo di aver già adempiuto a tutte le richieste pervenute in merito dal gestore. Il particolare, il Seminario sottolinea come le informazioni ancora oggi sollecitate da e-distribuzione, compresa la richiesta di modifica dell’utilizzo dell’energia elettrica in prelievo, fossero già ricomprese nella domanda di aumento di potenza in prelievo e cambio del regime contrattuale, trasmessa al gestore, per conto del reclamante, dall’utente del dispacciamento in data 24 luglio 2020;
38. il reclamante riporta, inoltre, di aver inutilmente reiterato l’istanza il 3 e l’11 agosto 2020, vedendosi rigettare tutte e tre le richieste senza che il gestore fornisca chiarimenti idonei a superare il problema, nonostante le numerose chiamate al numero verde di e-distribuzione. Il Seminario, infatti, dichiara, in data 17 settembre 2021, che *“solo adesso comprendiamo la ragione per cui la società di vendita Omnia Energia S.p.A. ha dovuto reiterato molteplici volte la richiesta di cambio di regime da Ritiro Dedicato a Scambio sul Posto prima che venisse evasa in data 08/10/2020: a differenza di quanto ribadito dagli operatori del Numero Verde, si trattava di un bug dei sistemi informatici della E-distribuzione che non riuscivano ad avanzare lo stato della richiesta all’interno degli applicativi FOUR e SMILE”*;
39. il Seminario ritiene, altresì, di essere andato incontro alle richieste del gestore acconsentendo a ripresentare, dopo ulteriori colloqui tra Omnia Energia e il personale del call center di e-distribuzione, in data 12 ottobre 2020, tramite l’utente del dispacciamento, una nuova richiesta di modifica da 3 kW a 100 kW del valore della potenza disponibile in prelievo, nonché la richiesta di modifica del regime contrattuale da cessione totale a scambio sul posto (pratica avente codice identificativo ID 270417152), andata a buon fine;
40. pertanto, in data 23 febbraio 2021, il Seminario, per il tramite di Omnia Energia, ha informato e-distribuzione che *“in riscontro all’ennesima richiesta di E-Distribuzione inerente alla modifica di cambio regime da cessione totale a scambio sul posto.... che la richiesta per il cambio regime era stata già inoltrata formalmente in data 24/07/2020 tramite l’UDD Società Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A. ed era stata perfezionata in data 12/10/2020 (id richiesta n. 270417152), e che se fosse stato necessario annullare la richiesta già caricata a sistema (id 270417152) e provvedere ad una nuova richiesta PER QUALCHE MOTIVO NON MEGLIO CHIARITO, il Cliente SEMINARIO ARCIVESCOVILE COSENTINO sarebbe stato disponibile, purché la E-Distribuzione si fosse*

impegnata a risarcirlo dei danni conseguenti dal ritardo nell'evasione della pratica per sua esclusiva responsabilità causata da una NON CORRETTA GESTIONE DELLA PRATICA. È pacifico, infatti, che eventuali errori occorsi nella procedura seguita dal Cliente non sono allo stesso addebitabili e pertanto i danni subiti e subendi per i maggiori costi e per i mancati guadagni conseguenti da questo ingiustificabile ritardo devono essere risarciti dal Distributore che non ha correttamente seguito la pratica”;

41. infine, il reclamante afferma che *“si è dovuto attendere l’apertura di un formale Reclamo dinnanzi l’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie della Direzione Advocacy dell’ARERA e la sua trattazione per sapere, il 12/10/2021, quindi a DISTANZA DI 20 (VENTI) MESI DALLA RICHIESTA!!!, che trattandosi di immobile per cui viene richiesta per la prima volta la connessione alla rete pubblica, ai sensi del DPR 380/2001 si rende necessario acquisire dal cliente, per il tramite del venditore, l’apposita istanza contenente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il titolo edilizio oppure la conferma che per il suddetto immobile la documentazione sia stata già presentata al venditore. Anche la famosa e-mail del 23/04/2020 con la quale E-Distribuzione avrebbe chiarito queste «necessarie formalità» al referente del reclamante, con riscontro fornito in occasione di una richiesta di informativa avanzata al numero verde, non è in realtà MAI PERVENTUA né al Seminario Arcivescovile Cosentino, né al Venditore, né al referente del reclamante Ing. Luca Aceti!! A riprova di ciò si veda l’allegato 3 fornito dal Distributore con il riscontro del 09/07/2021(prot. E-DIS_09/07/2021-0590236) contenente la fatidica mail che riporta un indirizzo di posta elettronica del destinatario (la@velasystem.it) in uso a nessuno, né al reclamante né ad alcuno dei suoi referenti”.*

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

42. Il gestore evidenzia che:
- *“In data 10/02/2020 abbiamo ricevuto una richiesta di modifica contrattuale (ID 244285057) da parte del venditore Enel Energia S.p.A. con la quale veniva richiesto, per la fornitura di energia elettrica identificata dal POD IT001E76828209, un aumento di potenza da 3 a 100 kW, lasciando invariato l’utilizzo dell’energia per Servizi Ausiliari di produzione. Pertanto, per tale richiesta, il 20/02/2020, è stato addebitato un contributo pari a euro 96,22 (più IVA 22%) a titolo di diritto fisso e per una quota potenza pari a 1 kW, in quanto è stata presa a riferimento la potenza in immissione pari a 99 kW.”;*
 - *“A seguito della suddetta richiesta, in data 24/02/2020 è stato eseguito l’intervento di sostituzione del misuratore, ma la richiesta, a seguito di un’anomalia, è rimasta bloccata nei nostri sistemi in stato lavorazione fino al 08/10/2020.”;*

- *“In data 22/05/2020 abbiamo ricevuto la richiesta del produttore di cambio della destinazione commerciale dell’energia prodotta da cessione totale a scambio sul posto; a tale comunicazione in data 05/06/2020 abbiamo dato riscontro con la nostra prot. ED-05-06-2020-F0001029, con la quale si invitava a richiedere la suddetta modifica anche al venditore in atto al momento di tale richiesta (a far data dal 01/03/2020 risultava essere Enea S.r.l.)”;*
 - *“Successivamente, il 24/07/2020, il 3 e l’11/08/2020, sono pervenute tre richieste di modifica contrattuale da parte del venditore Consorzio Risorse Energetiche SCPA, competente dal 01/07/2020, con le quali veniva richiesto un aumento da 3 a 100 kW, nonché la modifica dell’utilizzo dell’energia prelevata, non più per alimentare i soli “Servizi Ausiliari di produzione” ma anche una fornitura (“Istruzione privata”). Dette richieste venivano respinte in quanto non erano compatibili con la richiesta ancora in corso di lavorazione pervenuta da parte di Enel Energia in data 10/02/2020.”;*
 - *“In data 12/10/2020 è pervenuta una nuova richiesta di modifica contrattuale (ID 270417152), con la quale il venditore Consorzio Risorse Energetiche SCPA richiedeva un aumento di potenza da 3 a 100 kW e la contestuale modifica dell’utilizzo dell’energia da ‘Servizi Ausiliari di produzione’ a ‘Istruzione privata’.”;*
 - *“In data 18/01/2021 il reclamante sollecitava la modifica del regime contrattuale da ritiro dedicato a scambio sul posto. La scrivente riscontrava con nota ED-17/02/2021-O0002744 comunicando che erano in corso le operazioni necessarie per effettuare la modifica richiesta e che si era provveduto a prendere contatti con l’attuale venditore di energia elettrica, Consorzio Risorse Energetiche SCPA tramite PEC il 17/02/2021, il 10/03/2021 e il 19/04/2021. A tal proposito, si evidenzia che trattasi di immobile per cui viene chiesta per la prima volta la connessione alla rete pubblica e pertanto, ai sensi del DPR 380/2001, è necessario acquisire dal cliente, per il tramite del venditore, l’apposita istanza attestante il titolo edilizio.”;*
 - *“Inoltre, si precisa che la corretta richiesta darà luogo all’addebito, ai sensi del TIC, della quota parte del contributo non ancora corrisposto, pari a 99 kW, per l’intera potenza in prelievo di 100 kW, richiesta a seguito del cambio regime.”;*
 - *“Si precisa, infine, che a valle del perfezionamento della nuova richiesta completa della suddetta istanza, procederemo anche con l’installazione del misuratore per l’energia prodotta.”;*
43. *“Con riferimento alle cause che hanno comportato il blocco nei sistemi di e-distribuzione S.p.A. della richiesta ID 244285057 del 10/02/2020 inoltrata da Enel Energia S.p.A.”, il gestore ha precisato che:*
- *“La suddetta richiesta di modifica, inserita nel portale di e-distribuzione Front Office Unico Rete (FOUR) a disposizione dei venditori per l’invio delle*

richieste commerciali, comporta l'emissione di una richiesta di attività (RDA) per la sostituzione del gruppo di misura nell'applicativo Sistema Misure e Lavori Enel (SMILE). A valle dell'attività di sostituzione, avvenuta il 24/02/2020 la prestazione avrebbe dovuto chiudersi in SMILE passando allo stato consuntivato identificato con l'acronimo "CON"; a causa di un'anomalia, tuttavia, la prestazione è rimasta bloccata in uno stato denominato "RESC" (...) circostanza che ha impedito la conseguente produzione del flusso di ritorno verso il portale FOUR. Di conseguenza, tale stato ha comportato l'impossibilità per il venditore Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A. di gestire nuove richieste commerciali, in quanto non risultava ancora chiusa la prestazione relativa alla sostituzione del gruppo di misura. Per la risoluzione della suddetta anomalia si è reso necessario intervenire con un'attività manuale, dapprima da parte degli operatori di e-distribuzione e successivamente da parte dei servizi informatici a supporto della scrivente società";

- *In merito alle azioni poste in atto al fine di sbloccare la suddetta richiesta, a causa dell'impossibilità riscontrata nella consuntivazione manuale della RDA ID 622581898, vi comunichiamo che sono state inviate ai nostri servizi informatici le seguenti richieste di risoluzione (...):*
 - a) *ticket RITM00003423067 richiesto in data 08/04/2020;*
 - b) *ticket RITM00003906827 richiesto in data 31/07/2020.*
- *A seguito della risoluzione del secondo ticket del 31/07/2020, in data 08/10/2020 la RDA è avanzata di stato consentendo la produzione del flusso verso il portale FOUR e la contestuale evasione della richiesta ID 244285057";*
- *"Con riferimento, infine (...) allo stato di avanzamento della richiesta trasmessa dal Seminario Arcivescovile Cosentino, ai fini dell'attivazione del punto di connessione anche per prelievi diversi dai servizi ausiliari di generazione, necessaria per permettere al reclamante di attivare con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. la convenzione di scambio sul posto, precisiamo che al momento non è ancora possibile eseguire l'adeguamento della fornitura esistente in prelievo, né l'installazione del misuratore di produzione, in quanto siamo ancora in attesa di un riscontro da parte del venditore competente Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A. alle PEC" [trasmesse dal gestore al medesimo venditore nelle date del 17 febbraio 2021, 10 marzo 2021 e 19 aprile 2021 n.d.r].*
"Ottenuto tale riscontro, e-distribuzione provvederà ad annullare la richiesta di modifica attualmente in lavorazione ID 270417152 al fine di consentire al suddetto venditore di inserire una nuova richiesta di modifica contrattuale. A valle del pagamento della quota parte del contributo dovuto ai sensi del TIC, per una potenza pari a 99 kW, la scrivente provvederà ad eseguire tutti gli interventi tecnici necessari al fine di rendere disponibile la potenza richiesta

in prelievo (100 kW) e il produttore potrà così formalizzare la richiesta di cambio regime anche con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A..”.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

44. Ai fini della decisione dell'odierno reclamo, per quanto attiene alla contestazione del ritardo nel completamento della richiesta di modifica del valore della potenza disponibile in prelievo (pratica avente codice identificativo ID 244285057), in primo luogo si è dovuto verificare il rispetto, da parte del gestore, delle tempistiche per l'esecuzione di lavori complessi, ai sensi dell'articolo 87, comma 1 del TIQE, per rendere disponibile, nel punto di connessione identificato con il codice POD IT001E76828209, l'aumento del valore della potenza disponibile in prelievo da 3 kW a 100 kW, richiesto in data 10 febbraio 2020, per conto del reclamante, dall'allora fornitore di energia elettrica Enel Energia;
45. in particolare, nel corso dell'istruttoria, e-distribuzione ha riconosciuto che la citata richiesta del 10 febbraio 2020, *“a seguito di un'anomalia, è rimasta bloccata nei nostri sistemi in stato lavorazione fino al 08/10/2020”*;
46. pertanto, sulla base della documentazione acquisita agli atti, è stato accertato che la pratica, avente codice identificativo ID 244285057, è rimasta bloccata - per cause non imputabili al reclamante - nei sistemi informativi di e-distribuzione dal 24 febbraio 2020 all'8 ottobre 2020, ossia dal momento in cui il gestore ha eseguito l'intervento di sostituzione dell'apparecchiatura di misura presso il punto di connessione associato all'impianto di produzione del reclamante fino allo sblocco dei sistemi informativi del medesimo gestore;
47. poiché le cause di tale blocco sono state pacificamente individuate dallo stesso gestore in una anomalia dei propri sistemi informativi, si ritiene che il gestore sia responsabile del ritardo nella gestione della pratica *de qua*, quantificabile in 160 giorni lavorativi (periodo calcolato dal 24 febbraio 2020 all'8 ottobre 2020), quindi più del triplo del tempo standard, pari a 50 giorni lavorativi, previsto dalla Tabella 13 del TIQE nel caso di esecuzione di lavori complessi;
48. pertanto, ai sensi della Tabella 16 del TIQE, considerando il periodo in cui i sistemi del gestore sono rimasti bloccati, il reclamante ha diritto all'erogazione del rimborso massimo ottenibile per il ritardo nell'esecuzione di lavori complessi, pari a 210 € per esecuzione oltre un tempo triplo del tempo standard.
49. Per quanto riguarda l'altra contestazione relativa al mancato completamento della richiesta di modifica contrattuale per l'aumento di potenza da 3 kW a 100 kW con contestuale modifica dell'utilizzo dell'energia elettrica anche per prelievi diversi dai servizi ausiliari di generazione, nonché della richiesta di modifica del regime contrattuale da cessione totale a scambio sul posto, trasmessa al gestore, per conto del reclamante, in data 12 ottobre 2020, dall'utente del dispacciamento (pratica avente codice identificativo ID 270417152), si osserva quanto segue;

50. l'istruttoria ha accertato che la pratica è stata accettata dal sistema, essendo pervenuta dopo il citato sblocco dei sistemi informativi di e-distribuzione;
51. ciò è confermato anche da quanto dichiarato e comprovato dal reclamante secondo cui, in data 15 ottobre 2020, Omnia Energia, per il tramite dell'utente del dispacciamento, ha inviato al gestore l'accettazione dell'offerta, da parte del Seminario, relativa alla modifica del valore della potenza disponibile in prelievo;
52. al riguardo si evidenzia che, in relazione a tale offerta, il produttore aveva pagato l'importo di 145,45 per il preventivo rilasciato da e-distribuzione a seguito della richiesta, effettuata da Enel Energia, in data 10 febbraio 2020;
53. tale importo, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti, pur riferendosi ad una prestazione svolta dal gestore che si è rivelata non rispondente alla richiesta del reclamante - per la messa a disposizione di un valore di potenza disponibile in prelievo pari a 100 kW per l'unità di consumo da connettere al punto di connessione con codice POD IT001E76828209 e non per alimentare esclusivamente i servizi ausiliari di generazione dell'impianto fotovoltaico gestito dal reclamante medesimo - era dovuto per l'intervento di sostituzione del misuratore presso il punto di connessione intestato al reclamante;
54. pertanto, considerato che il gestore dovrà completare la propria attività al fine di soddisfare la citata richiesta del reclamante, si reputa opportuno raccomandare ad e-distribuzione, qualora non vi abbia già provveduto, di tenere conto a tal fine dell'importo di 145,45 euro versato dal reclamante;
55. si osserva, inoltre, che da quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la pratica non è stata completata a causa della mancanza di due documenti che il gestore aveva richiesto al reclamante per effettuare il citato cambio di regime contrattuale da cessione totale a scambio sul posto, ossia: a) la richiesta di modifica dell'utilizzo dell'energia elettrica in prelievo, disciplinata dagli articoli 3 e 4 del TIC e dagli articoli 84, 87 e 88 del TIQE; b) il titolo edilizio dell'immobile, per cui viene richiesta per la prima volta la connessione alla rete, per la modifica della destinazione dell'uso dell'energia in prelievo;
56. per quanto riguarda il documento di cui alla lettera a), è stato accertato che la citata anomalia dei sistemi informativi del gestore, durata fino all'8 ottobre 2020, ha determinato la non ricevibilità, da parte di e-distribuzione, di tre richieste di modifica contrattuale - trasmesse da Omnia Energia, per il tramite dall'utente del dispacciamento, in data 24 luglio 2020, 3 agosto 2020 e 11 agosto 2020 - contenenti, tra l'altro, la richiesta di modifica dell'utilizzo dell'energia elettrica in prelievo;
57. ne consegue che, a causa della predetta anomalia dei sistemi informativi del gestore, tale documento non è stato acquisito dal gestore che, quindi, lo ha nuovamente richiesto al reclamante;
58. al riguardo, si segnala che la regolazione dell'Autorità non prevede una disciplina specifica né in materia di modifica della tipologia di punto di prelievo, né in materia di modifica contrattuale da cessione totale a scambio sul posto;

59. per quanto riguarda, invece, il documento di cui alla precedente lettera b), si rileva che la materia edilizia non rientra nella competenza dell’Autorità, per cui la legittimità della richiesta del gestore potrà essere, eventualmente, sottoposta al vaglio dell’autorità giudiziaria;
60. pertanto, non appare possibile, in questa sede, accertare violazioni, da parte del gestore, in relazione al mancato completamento della richiesta di modifica del regime contrattuale da cessione totale a scambio sul posto e dunque tale doglianza non può essere accolta;
61. infine, per quanto riguarda la richiesta di risarcimento danni avanzata dal reclamante, ivi inclusa la mancata remunerazione dell’energia elettrica immessa nel punto di connessione identificato con il codice POD IT001E76828209, si segnala come tale istanza potrà eventualmente essere fatta valere dal reclamante nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giustiziale dell’Autorità

DELIBERA

1. di accogliere in parte, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato dal Seminario Arcivescovile Cosentino nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione all’impianto fotovoltaico associato al POD IT001E76828209;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.A. di erogare al Seminario Arcivescovile Cosentino, se non già avvenuto, il rimborso pari a euro 210 per il ritardo nell’esecuzione di lavori complessi oltre un tempo triplo del tempo standard, come previsto dalla Tabella 16 del TIQE, in relazione alla pratica avente codice identificativo ID 244285057;
3. di raccomandare a e-distribuzione S.p.A. di tenere conto, qualora non vi abbia già provveduto, nel completamento delle attività necessarie a soddisfare la pretesa del reclamante, dell’importo di 145,45 euro versato dal Seminario Arcivescovile Cosentino;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

11 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini